



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1124 del 01/09/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 966 del 07/09/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **18/2021** a favore della Ditta **BIRRIFICIO MESSINA** Società Cooperativa per l'attività di produzione birra nello stabilimento sito in via Comunale Larderia Zona ASI, Capannone 10 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città

- Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’istanza di AUA inoltrata dalla Ditta BIRRIFICIO MESSINA – Società Cooperativa per i titoli abilitativi di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), c) e e) del D.P.R. n° 59/13, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 5923 del 01.04.2021 e successiva integrazione protocollo n° 10421 del 01.06.2021, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 13527/21 del 08.04.2021 e 20708/21 del 01.06.2021 per l’attività di produzione birra nello stabilimento sito in via Comunale Lardereria Zona ASI, Capannone 10 del Comune di Messina;
- VISTO** il verbale n° 19cds A.U.A. del 13.07.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 21204/21 del 07.06.2021, durante la quale si decide di procedere all’adozione dell’AUA richiesta dopo aver ottenuto le precisazioni ed integrazioni da parte della Ditta necessarie per l’espressione dei pareri endoprocedimentali da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- VISTO** il parere di regolarità urbanistica rilasciato dall’Ufficio SCA agibilità del Comune di Messina protocollo n° c_f158/COM_ME GE/2021/0175974 del 01.07.2021, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 14632 del 09.07.2021, assunta in pari al ns. protocollo al n° 25394/21;
- VISTA** la documentazione integrativa inoltrata dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 16493 del 28.07.2021, assunta in pari data al ns. protocollo n° 27561/21;
- VISTO** il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dall’Area Tecnica Dip. Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, pervenuto tramite SUAP con nota protocollo n° 16494 del 28.07.2021, assunta in pari data al ns. protocollo n° 27563/21. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il rinnovo del N.O. preventivo allo scarico dei reflui rilasciato dall’AMAM alle stesse condizioni del precedente atto prot. n° 16361 del 01.08.2019, trasmesso dal SUAP ed assunto al Protocollo generale di questo Ente al n° 25845/21 del 13.07.2021 (All. 2);
- VISTO** il parere n° 14 del 23.08.2021 rilasciato dall’Ufficio Catasto Emissioni nel quale vengono riportati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera dalle due caldaie di produzione vapore e le prescrizioni da ottemperare;
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 30.03.2021.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **BIRRIFICIO MESSINA** Società Cooperativa per l'attività di produzione birra nello stabilimento sito in via Comunale Lardereria Zona ASI, Capannone 10 del Comune di Messina ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Art. 1) i reflui prima di immettersi nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06;

Art. 3) Il Gestore, per lo scarico acque reflue, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dall'AMAM (All. 2), dovrà:

1. eseguire trimestralmente analisi sul refluo di origine produttiva (scarto delle soluzioni CIP esauste), prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Saggio di tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
2. mantenere separati i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti delle acque reflue industriali, prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo;
3. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
4. relazionare annualmente su: volumi di acque attinte, quantità di materia prima lavorata, risultato di produzione (volumi di birra prodotta), cicli CIP effettuati e relativi volumi di acque esauste riversati in rete fognaria;
5. dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico che possa influire sulla qualità e sulla quantità delle acque restituite.

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I , All. 2, Par. 1.3 alle emissioni in atmosfera prodotte dalle caldaie produzione vapore.

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Limite <i>(espresso in mg/Nm³ anidri)</i>
E1	Caldaia produzione vapore 681 KW	Polveri ⁽¹⁾ : 5 Ossido di azoto (NO ₂): 350 Ossido di zolfo ⁽¹⁾ (SO ₂) : 35 <u>Dal 1° gennaio 2030</u> Polveri ⁽¹⁾ : 5 Ossido di azoto ⁽²⁾ (NO ₂): 250 Ossido di zolfo ⁽³⁾ (SO ₂) : 35
E2	Caldaia produzione vapore 2081 KW	Polveri: 5 Ossido di azoto ⁽⁴⁾ (NO ₂): 200 Ossido di zolfo ⁽⁵⁾ (SO ₂) : 35

L'O₂ di riferimento nell'effluente gassoso è del 3%.

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo gas naturale

(2) 200 mg/Nm₃ in caso di utilizzo di gas naturale

(3) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo gas naturale

(4) 100 mg/Nm₃ in caso di utilizzo di gas naturale

(5) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo gas naturale

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell'impianto con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare ai punti E1 e E2 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando anticipatamente la data in cui verranno svolte le prove, a questa Direzione e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 7) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni dei punti presenti nello stabilimento, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto

dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato. Nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, dovrà effettuare la comunicazione entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo.

Art. 8) Inoltre il Gestore dovrà:

1. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
2. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
3. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
4. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche ed ottemperare alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Disposizioni generali

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 12) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'AMAM, all'Area Tecnica del Comune di Messina e all'ARPA di Messina.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Comunale Larderia Zona ASI, Capannone 10 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo presso gli Uffici di questa Direzione in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 01.09.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)